



ORDINANZA RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE 2025

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

viste le disposizioni della Legge tributaria (LT) relative alla riscossione dell'imposta comunale;
visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi no. 36/2024) concernente la riscossione ed i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2025;

con risoluzione Municipale no. 767 del 20 gennaio 2025;

decide:

1. L'imposta comunale 2025 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto e la quarta a titolo di conguaglio. L'ammontare complessivo delle tre rate d'acconto corrisponde all'intero della presunta imposta dovuta o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio. Le richieste di acconto considerano gli accrediti a favore del contribuente.
3. I termini di scadenza delle singole rate d'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
 - I rata di acconto il 1° aprile 2025 termine di pagamento 30 aprile 2025
 - II rata di acconto il 1° giugno 2025 termine di pagamento 30 giugno 2025
 - III rata di acconto il 1° agosto 2025 termine di pagamento 31 agosto 2025
 - IV rata a conguaglio a partire dall'anno 2026, alla data d'intimazione del conteggio

I conguagli e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

4. Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, e per il calcolo degli interessi di ritardo, sono applicabili le modalità ed i tassi stabiliti dal relativo Decreto esecutivo del Consiglio di Stato, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per l'anno 2025 (BU 36/2024).
5. L'imposta comunale è dovuta nel luogo di domicilio alla fine del periodo fiscale (31.12.2025) – (art. 54, 277 e 278 LT). Di conseguenza:
 - a) in caso di trasferimento in un altro Comune del Cantone Ticino nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati andranno a favore del contribuente con la maggiorazione degli interessi. A tale scopo il contribuente, all'atto della notifica della partenza, rilascerà una cessione di credito a favore del nuovo Comune di domicilio;



- b) in caso di partenza dal Comune per un altro Cantone nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati saranno restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi;
 - c) in caso di arrivo da un altro Comune del Cantone Ticino durante l'anno, il contribuente rilascerà a nostro favore, all'atto della notifica di arrivo, una cessione di credito degli acconti d'imposta, maggiorati degli interessi, pagati nel precedente Comune di domicilio. Nel caso in cui la cessione di credito non fosse perfezionata, il contribuente dovrà chiedere spontaneamente l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo all'Ufficio contribuzioni;
 - d) in caso di arrivo da un altro Cantone o dall'estero nel corso dell'anno il contribuente dovrà chiedere spontaneamente l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo all'Ufficio contribuzioni.
6. Chiarimenti ed informazioni in merito all'imposta comunale sono da chiedere esclusivamente all'Ufficio contribuzioni del Comune.
7. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni all'albo comunale, precisamente dal 22 gennaio 2025 al 21 febbraio 2025.

PER IL MUNICIPIO

Fto. Il Sindaco
D. Vignuta

Fto. Il Segretario
D. Galli

Gordola, 21 gennaio 2025